



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE**

- approvato con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 15/04/1997
- integrato e rettificato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 30/06/1997

Allegato nr.1 alla delibera  
C.C. n. 65 del 30/6/97  
Il Segretario Generale  
(Dott. Farneti Umberto)

/SEGRETERIA/ref-consult

## TITOLO I

### Referendum consultivo promosso dai cittadini residenti o dai Consiglieri Comunali

#### CAPO I

##### Proposta di referendum consultivo

- Art. 1 - Materie oggetto del referendum
- Art. 2 - Effettuazione del referendum
- Art. 3 - Condizioni per l'effettuazione del referendum
- Art. 4 - Esclusione dal referendum
- Art. 5 - Comitato promotore
- Art. 6 - Procedura per la promozione del referendum
- Art. 7 - Commissione per l'ammissibilita' del referendum
- Art. 8 - Esame da parte della commissione
- Art. 9 - Determinazioni del Consiglio comunale

#### CAPO II

##### Raccolta delle firme

- Art. 10 - Moduli per la raccolta delle firme
- Art. 11 - Autenticazione delle firme
- Art. 12 - Raccolta delle firme da parte dei promotori
- Art. 13 - Parere della Commissione sull'ammissibilita'  
tecnica del referendum
- Art. 14 - Indizione del referendum
- Art. 15 - Svolgimento di piu' referendum
- Art. 16 - Modello della scheda di votazione
- Art. 17 - Sospensione del referendum per scioglimento  
anticipato del Consiglio comunale
- Art. 18 - Partecipazione dei cittadini all'istituto  
referendario
- Art. 19 - Accoglimento del quesito referendario

## TITOLO II

### Dell'elettorato attivo

- Art. 20 - Compilazione delle liste degli aventi diritto al  
voto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

- Art. 21 - Costituzione delle sezioni elettorali
- Art. 22 - Annotazioni da riportare sulle liste
- Art. 23 - Consegna delle liste ai seggi e pubblicazione

**TITOLO III**  
**Del procedimento elettorale**

- Art. 24 - Designazione dei rappresentanti del comitato promotore
- Art. 25 - Facolta' e limiti dei rappresentanti del comitato promotore
- Art. 26 - Invito elettorale
- Art. 27 - Contenuto dell'invito elettorale
- Art. 28 - Consegna del materiale ai presidenti di seggio
- Art. 29 - Nomina e surroga dei presidenti di seggio
- Art. 30 - Nomina e surroga degli scrutatori
- Art. 31 - Costituzione degli uffici di sezione
- Art. 32 - Insediamento degli uffici di sezione

**TITOLO IV**  
**Della votazione**

- Art. 33 - Determinazione del numero degli aventi diritto di voto
- Art. 34 - Determinazione e autenticazione delle schede di votazione
- Art. 35 - Esercizio del voto da parte di cittadini non deambulanti
- Art. 36 - Voto assistito
- Art. 37 - Apertura e durata della votazione
- Art. 38 - Ammissione al voto degli elettori
- Art. 39 - Ammissione al voto su attestazione del Sindaco

**TITOLO V**  
**Dello scrutinio**

- Art. 40 - Chiusura della votazione
- Art. 41 - Scrutinio
- Art. 42 - Validita' del voto e della scheda
- Art. 43 - Voti contestati
- Art. 44 - Fine operazioni di scrutinio e formazione plichi
- Art. 45 - Verifica numero cittadini che hanno partecipato al voto
- Art. 46 - Pubblicita' dell'esito del referendum
- Art. 47 - Divieto di sottoporre a referendum quesiti gia' posti
- Art. 48 - Deliberazione del C.C. e della G.C. a seguito dell'esito referendario

**TITOLO VI**  
**Della propaganda**

- Art. 49 - Spazi destinati alla propaganda elettorale
- Art. 50 - Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda
- Art. 51 - Assegnazione degli spazi
- Art. 52 - Raggruppamenti di gruppi politicamente affini
- Art. 53 - Assegnazione degli spazi in caso di piu' referendum
- Art. 54 - Divieto di cessione o scambio degli spazi assegnati
- Art. 55 - Affissione di materiale elettorale - Indicazione della sigla dell'organizzazione
- Art. 56 - Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta
- Art. 57 - Deroghe al divieto di propaganda fuori dagli spazi consentiti
- Art. 58 - Divieto di propaganda figurativa a carattere fisso
- Art. 59 - Divieto di propaganda nei 2 giorni precedenti la votazione

**TITOLO VII**  
**Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 60 - Sanzioni
- Art. 61 - Entrata in vigore

**TITOLO I**  
**Referendum consultivo promosso dai cittadini residenti**  
**o dai Consiglieri Comunali**

**CAPO I**  
**Proposta di referendum consultivo**

**Art. 1 - Materie oggetto del referendum. -**

1. Sulle materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione di quelle di cui al successivo art.4, e' ammesso referendum consultivo, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini italiani iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune che, alla data della consultazione, hanno conseguito la maggiore eta'.

2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

**Art. 2 - Effettuazione del referendum. -**

1. In uno stesso anno possono avere luogo una o piu' consultazioni referendarie.

2. Le consultazioni avranno luogo di domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

3. Non e' ammesso, in nessun caso, l'abbinamento del referendum con altre operazioni di voto.

4. In caso di elezioni europee, politiche, amministrative o referendum nazionali o regionali, la consultazione viene sospesa e rimandata ad una domenica del mese o dei mesi successivi a quello delle predette operazioni di voto.

**Art. 3 - Condizioni per l'effettuazione del referendum. -**

1. Il referendum consultivo e' indetto, verificandosi le condizioni di cui agli articoli seguenti, quando lo richieda il 10% dei cittadini di cui al 1° comma dell'art. 1 del presente regolamento, residenti nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero N. 5 Consiglieri Comunali in carica di cui almeno tre appartenenti ai gruppi di minoranza ed almeno due appartenenti al gruppo di maggioranza.

**Art. 4 - Esclusione dal referendum. -**

1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita' amministrativa vincolata dalle leggi statali e regionali, in materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2. Non sono inoltre ammessi referendum su questioni attinenti persone o attinenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose.

**Art. 5 - Comitato promotore. -**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum ovvero i Consiglieri Comunali, costituitisi in "comitato promotore", devono presentare proposta scritta al Sindaco che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia.

2. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

**Art. 6 - Procedura per la promozione del referendum. -**

1. I cittadini promotori devono essere in numero non inferiore a 50 ed i consiglieri in numero non inferiore a 2 e devono allegare alla proposta di cui all'articolo precedente una sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta referendaria.

2. Il responsabile del servizio elettorale provvede ad acquisire d'ufficio i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei cittadini promotori.

**Art. 7 - Commissione per l'ammissibilità del referendum. -**

1. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro quindici giorni dalla richiesta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, apposita commissione così composta:

Segretario Generale - Presidente  
Vice Segretario Comunale - componente  
Responsabile servizio elettorale - componente

2. In caso di loro impedimento sono sostituiti nella carica, con atto di nomina del Sindaco, da cittadini residenti, in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente, che non ricoprono cariche pubbliche elettive.

3. Funge da segretario della commissione il responsabile del servizio elettorale o in caso di suo impedimento, il vice segretario comunale.

**Art. 8 - Esame da parte della commissione. -**

1. La commissione espleta il proprio esame attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento;

b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

c) propone la concentrazione delle richieste che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.

2. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza

con il comitato promotore nel caso di proposta avanzata da consiglieri comunali e, nel caso di proposta avanzata da cittadini promotori, con una delegazione del comitato composta da non oltre tre membri.

3. Il Comitato e la delegazione hanno facolta' di agire anche per quanto inerisce all'eventuale concentrazione di piu' richieste referendarie di cui al punto c) del presente articolo.

**Art. 9 - Determinazioni del Consiglio comunale. -**

1. Il Consiglio comunale, entro 30 gg. dal pronunciamento della commissione, decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sull'ammissibilita' del quesito sottoposto a referendum e sulla proposta riguardante l'eventuale concentrazione delle richieste referendarie di cui al punto c) dell'art. 8.

**CAPO II  
Raccolta delle firme**

**Art. 10 - Moduli per la raccolta delle firme. -**

1. In caso di referendum proposto da cittadini promotori, dal giorno successivo all'intervenuta esecutivita' della deliberazione consiliare di ammissibilita' del referendum consultivo ed entro il perentorio termine di 30 giorni da tale data, i cittadini residenti, che abbiano compiuto la maggiore eta', possono sottoscrivere la proposta presso l'ufficio elettorale del Comune, sugli appositi moduli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, contenenti all'inizio di ogni facciata il testo del quesito di cui al 2° comma del precedente art. 5.

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Segretario comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura del Comitato promotore, il testo del suindicato quesito.

3. La richiesta di referendum viene effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo.

**Art. 11 - Autenticazione delle firme -**

1. La firma deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, cancelliere della Pretura, giudice conciliatore o Segretario comunale.

2. Le firme possono, altresì, essere autenticate da dipendenti comunali all'uopo incaricati dal Sindaco.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso, oltre alla data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volonta' del cittadino analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

5. Alla richiesta di referendum consultivo devono essere allegati i certificati, anche collettivi, attestanti la residenza nel Comune da acquisirsi da parte del responsabile del servizio elettorale.

6. Il Sindaco deve rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

**Art. 12 - Raccolta delle firme da parte dei promotori. -**

1. La raccolta delle firme puo' essere effettuata direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti piu' idonei purché le stesse risultino autenticate ai sensi dell'art.11.

2. Il personale del Comune non puo', per nessun motivo, essere impiegato nelle operazioni di raccolta delle firme al di fuori degli uffici comunali.

3. Le norme del presente e degli artt. 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di referendum promosso da Consiglieri comunali; in tale caso sono necessarie almeno 5 firme di consiglieri comunali in carica.

**Art. 13. - Parere della Commissione sull'ammissibilita' tecnica del referendum. -**

1. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 10, 1° comma, i moduli contenenti le firme sono consegnati, a cura del comitato promotore, al Segretario della commissione di cui all'art.7.

2. La commissione entro i cinque giorni successivi, deve esprimere parere sull'ammissibilita' tecnica del referendum dopo aver:

a) verificato che ogni firma sia stata autenticata;

b) verificato l'esistenza della certificazione relativa alla residenza (solo per i referendum promossi da cittadini residenti);

c) depennato i nominativi per i quali non siano presenti le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b);

d) verificato che il numero delle firme valide sia non inferiore al 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali de Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero N. 5 Consiglieri comunali in carica di cui almeno tre appartenenti ai gruppi di minoranza ed almeno due appartenenti al gruppo di maggioranza.

e) verificato che sia rispettata la condizione negativa di cui al successivo art. 18.

**Art. 14 - Indizione del referendum. -**

1. Il Sindaco, qualora sia la Commissione che il Consiglio Comunale si siano pronunciati sull'ammissibilita' del referendum, lo indice, fissando la votazione in una delle

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

domeniche di cui al precedente art. 2.

2. Qualora la commissione si sia pronunciata per la non ammissibilita', il Sindaco ne informa il Consiglio Comunale per le determinazioni che tale organo riterra' di adottare in merito.

**Art. 15 - Svolgimento di piu' referendum. -**

1. Non e' ammesso, in un anno, lo svolgimento di piu' di quattro referendum.

2. Se sono state presentate piu' richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti vengono differiti all'anno successivo.

3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi piu' referendum, all'elettore vengono consegnate piu' schede di diverso colore; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio, l'ordine di prioritaa' delle richieste di referendum.

**Art. 16 - Modello della scheda di votazione. -**

1. Il modello della scheda di votazione per il referendum, deve essere conforme a quello riprodotto nell'allegato sub a) del presente regolamento.

**Art. 17 - Sospensione del referendum per scioglimento anticipato del Consiglio comunale. -**

1. Il referendum e' automaticamente sospeso qualora dopo la sua indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale; in tale caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprendera' il suo corso a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data dell'elezione del Sindaco.

**Art. 18 - Partecipazione dei cittadini all'istituto referendario. -**

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini all'istituto referendario, atteso che ai sensi dell'art. 15, 1<sup>a</sup> comma, non e' ammesso, in un anno, lo svolgimento di piu' di quattro referendum, e' escluso che una stessa persona, in qualita' di componente di un gruppo promotore, avanzi piu' di una proposta di referendum per ciascun anno.

**Art. 19 - Accoglimento del quesito referendario. -**

1. La consultazione referendaria non ha luogo se, prima della data stabilita per la raccolta delle firme, il competente organo elettivo comunale accoglie, con proprio provvedimento, il quesito referendario, dandovi attuazione.

2. Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza tale

circostanza.

## TITOLO II Dell'elettorato attivo

### Art. 20 - Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto. -

1. L'ufficiale d'anagrafe, non oltre il 5<sup>o</sup> giorno antecedente la data fissata per la votazione, trasmette all'ufficio elettorale l'elenco nominativo dei cittadini residenti alla data di indizione del referendum consultivo.
2. Almeno due giorni prima rispetto la data fissata per la votazione, l'ufficio elettorale del Comune, sulla base degli elenchi di cui al primo comma, compila il triplice copia ed in stretto ordine alfabetico, le liste dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

### Art. 21 - Costituzione delle sezioni elettorali. -

1. Sulla base della consistenza numerica dei cittadini aventi diritto al voto, il Sindaco, ripartisce il Comune in sezioni elettorali, stabilendo la circoscrizione delle stesse e il luogo di riunione di ciascuna di esse, non più tardi del quindicesimo giorno precedente quello fissato per la votazione.
2. Ogni cittadino elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.
3. La divisione in sezioni elettorali è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.
4. Il numero di elettori assegnati per ogni sezione elettorale non deve superare le 1.500 unità'.

### Art. 22 - Annotazioni da riportare sulle liste. -

1. L'ufficio elettorale apporta alle liste di cui al secondo comma dell'art. 20, le annotazioni relative al decesso di elettori eventualmente intervenuto successivamente alla compilazione.
2. Il presidente di seggio, al fine della conseguente autenticazione delle schede di votazione, tiene conto di tali annotazioni scomputando il numero dei cancellati dal numero totale degli aventi diritto di voto.

### Art. 23 - Consegna delle liste ai seggi e pubblicazione.-

1. Copia della lista di sezione deve essere consegnata insieme con l'altro materiale elettorale, al presidente di seggio, all'atto dell'insediamento.
2. Una copia delle liste deve essere affissa, bene in vista, in ogni luogo di riunione elettorale e all'albo pretorio per consentire ad ogni elettore di verificare la propria

inclusione nella stessa.

**TITOLO III**  
**Del procedimento elettorale**

**Art. 24 - Designazione dei rappresentanti del comitato promotore. -**

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i promotori del referendum di cui al primo comma dell'art. 6, hanno facoltà di designare, all'ufficio di ciascuna sezione, un proprio rappresentante.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato direttamente dagli interessati ai presidenti delle sezioni la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

**Art. 25 - Facoltà e limiti dei rappresentanti del comitato promotore. -**

1. I rappresentanti del comitato promotore dei referendum, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. I rappresentanti del comitato promotore potranno esibire distintivi, bracciali o altro materiale atto a qualificare il loro ruolo, solo ed esclusivamente all'interno del seggio.

**Art. 26 - Invito elettorale -**

1. Il Sindaco, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per la votazione, sulla base dei registri della popolazione stabile del Comune, trasmette, ai cittadini di cui al primo comma dell'art. 1, un invito a prendere parte alla votazione.

**Art. 27 - Contenuto dell'invito elettorale. -**

1. L'invito di cui al primo comma del precedente articolo, ha lo scopo di portare a conoscenza del cittadino la data, l'orario, il luogo e l'oggetto concernente la consultazione referendaria.

2. Nell'invito si riportano le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'elettore;
- b) n.ro sez. elettorale e ubicazione;
- c) descrizione sintetica del quesito referendario;
- d) data e orario della consultazione.

**Art. 28 - Consegna del materiale ai presidenti di seggio.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

1. Alle ore 7 del giorno previsto per la votazione, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione vidimata dal responsabile del servizio elettorale;
- 3) un secondo esemplare della lista degli elettori della sezione da affiggere fuori dal seggio, in luogo ben accessibile ai cittadini, per la consultazione;
- 4) una copia del manifesto con il quesito referendario;
- 5) estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- 6) pacco sigillato delle schede per la votazione;
- 7) elenco dei cittadini deceduti successivamente alla compilazione delle liste;
- 8) un pacco di cancelleria;
- 9) 6 matite per l'espressione del voto;
- 10) n.1 verbale da utilizzare per le operazioni di voto;
- 11) una serie di buste.

**Art. 29 - Nomina e surroga dei presidenti di seggio. -**

1. La nomina dei presidenti di seggio e' effettuata dal Sindaco, possibilmente tra i funzionari del Comune, entro 15 giorni dalla data fissata per il referendum consultivo.

2. Nel solo caso in cui il personale comunale suindicato non dovesse essere sufficiente o fosse impegnato diversamente, il numero dei presidenti di seggio sara' integrato con cittadini idonei a tale ufficio compresi nell'albo formato nei termini e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53.

3. L'eventuale impossibilita' a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.

**Art. 30 - Nomina e surroga degli scrutatori. -**

1. La nomina degli scrutatori e' effettuata dal Sindaco possibilmente tra il personale di ruolo e non di ruolo del Comune, entro 15 giorni dalla data fissata per il referendum.

2. Nel solo caso in cui il suindicato personale comunale non dovesse essere sufficiente o fosse impegnato diversamente, il numero degli scrutatori sara' integrato con cittadini idonei a tale ufficio compresi nell'albo formato nei termini e con le modalita' di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95 modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990, n.53.

3. L'eventuale impossibilita' a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.

**Art. 31 - Costituzione degli uffici di sezione. -**

1. L'ufficio elettorale di sezione e' costituito da:

- 1) presidente del seggio
- 2) n.3 scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di segretario;

3) vicepresidente, scelto dal presidente fra gli scrutatori, che coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 32 - Insediamento degli uffici di sezione. -**

1. Alle ore 7 del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore del referendum, regolarmente nominati nei termini di cui al precedente art. 24.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'ufficio.

**TITOLO IV  
Della votazione**

**Art. 33 - Determinazione del numero degli aventi diritto di voto. -**

1. Subito dopo il suo insediamento, l'ufficio procede a determinare il numero definitivo degli aventi diritto di voto scomputando, dal numero degli iscritti nella lista elettorale, i cittadini deceduti compresi nell'elenco di cui al punto 7 dell'art. 28;

**Art. 34 - Determinazione e autenticazione delle schede di votazione. -**

1. Dopo le operazioni di cui all'art. 33 l'ufficio procede alla determinazione del numero delle schede da utilizzare per la votazione e all'autenticazione delle stesse, apponendo il timbro e la firma di uno scrutatore.

2. Delle operazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'art. 33, deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali del seggio.

3. Durante le operazioni di cui agli articoli precedenti nessuno può allontanarsi dalla sala.

**Art. 35 - Esercizio del voto da parte di cittadini non deambulanti. -**

1. I cittadini non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

2. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

di leggere il manifesto contenente il quesito referendario.

3. La sezione così attrezzata e segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

4. Nella sezione di cui ai commi precedenti deve essere predisposta una cabina per consentire agevolmente l'accesso degli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

5. Gli elettori di cui al primo comma sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio.

6. Il presidente del seggio comunica immediatamente all'ufficio elettorale del Comune la circostanza di cui sopra.

7. L'ufficio elettorale provvede a portare a conoscenza del presidente del seggio nella cui lista di sezione e' iscritto l'elettore che ha espresso il voto nella sezione esente da barriere, affinché ne riporti opportuna annotazione sulle liste medesime.

**Art. 36 - Voto assistito -**

1. I cittadini che per reale impedimento fisico non sono nelle condizioni materiali di esprimere il voto, possono farsi accompagnare da un cittadino residente nel Comune.

2. Il presidente di seggio accerta personalmente che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e fara' menzionare tale circostanza sul verbale allegando, eventualmente, il certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

3. L'accertamento dell'impedimento ad esprimere personalmente il voto e' riservato al presidente del seggio elettorale ed e', essenzialmente, il risultato di un'indagine non vincolata alla certificazione medica, che e' solo eventuale.

4. E' tassativamente esclusa la facoltà di cui al primo comma agli elettori affetti da qualsiasi altro impedimento diverso da quello fisico.

**Art. 37 - Apertura e durata della votazione. -**

1. Ultimate le operazioni di cui agli artt. 33 e 34, il presidente dichiara aperta la votazione che si protrarra' dalle ore 8.00, ininterrottamente, fino alle ore 19.00

**Art. 38 - Ammissione al voto degli elettori. -**

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

2. Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto riportando, nell'apposita casella, gli estremi del documento di riconoscimento.

**Art. 39 - Ammissione al voto su attestazione del Sindaco-**

1. Il presidente di seggio ammette al voto quei cittadini che, pur non compresi nella lista di sezione, esibiscono certificato del Sindaco, attestante la loro qualita' di elettori.

2. Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono scritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale.

**TITOLO V  
Dello scrutinio**

**Art. 40 - Chiusura della votazione . -**

1. terminate le operazioni di voto, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali che, firmate in ogni foglio dai componenti dell'ufficio di sezione, devono essere rimesse al Sindaco;

3) conta le schede rimaste non utilizzate per la votazione dandone menzione sul verbale e rimettendole, insieme alle liste elettorali utilizzate per la votazione, al Sindaco.

**Art. 41 - Scrutinio -**

1. Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dispone che lo spoglio delle schede avvenga seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di referendum e procede allo:

1) spoglio dei voti come segue:

a) uno scrutatore estrae dall'urna la scheda, la spiega e la consegna al presidente;

b) il presidente legge ad alta voce la risposta che e' data al quesito e passa la scheda ad altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte;

c) il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta; conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto alla sommatoria dei voti validi, non validi, contestati e provvisoriamente assegnati.

2) Eventuali discordanze devono essere menzionate sul verbale con l'indicazione delle ragioni.

**Art. 42 - Validita' del voto e della scheda. -**

1. La validita' del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore.

2. La scheda e' nulla quando non contiene alcuna espressione del voto e quando non sussiste la possibilita' di identificare la risposta prescelta.

3. Il voto e' nullo quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta al quesito referendario:

a) non e' quella prevista dal presente regolamento (all. sub A) o non porta la firma o il bollo richiesti dal precedente art. 34 primo comma;

b) presenta scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

4. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale predisposto dall'ufficio elettorale.

5. Le schede di cui sopra, bollate e vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono allegate al verbale.

6. E' valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano ovvero segni palesemente fortuiti.

7. Rende nulla la scheda il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda avendo lo stesso valore di segno di riconoscimento.

8. E' valido il voto espresso con un tratto di matita anziche' da una croce.

9. Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale costituisce mezzo di identificazione dell'elettore ed e' pertanto nullo.

**Art. 43 - Voti contestati -**

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via definitiva sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

**Art. 44 - Fine operazioni di scrutinio e formazione plichi.-**

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il presidente di seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi e la tabella di scrutinio;

c) il verbale delle operazioni del seggio corredata dagli atti di designazione dei rappresentanti.

2. I plichi di cui sopra sono trasmessi all'ufficio elettorale del Comune dopo la chiusura delle operazioni elettorali per le operazioni di cui all'art. 45.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

**Art. 45 - Verifica numero cittadini che hanno partecipato al voto. -**

1. L'ufficio elettorale del Comune entro 48 ore dal ricevimento degli atti elencati nell'art.44, procede, con l'assistenza del Segretario generale, alla presenza del Sindaco e Comitato promotore o delegazione di cui al 2° comma dell'art. 8, sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum:

a) alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto; nell'eventualita' che tale numero dovesse essere inferiore alla meta' piu' uno degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum e' nullo;

b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulle;

c) delle operazioni anzidette deve essere redatto processo verbale, riportante l'esito del referendum.

**Art. 46 - Pubblicita' dell'esito del referendum -**

1. Dell'esito della votazione il Sindaco da' pubblico avviso con i mezzi di comunicazione piu' idonei.

**Art. 47 - Divieto di sottoporre a referendum quesiti gia' posti -**

1. Ove il risultato del referendum consultivo sia contrario al quesito posto, non puo' proporsi analoga richiesta di consultazione prima che siano trascorsi cinque anni.

**Art. 48 - Deliberazioni del C.C. e della G.C. a seguito dell'esito referendario. -**

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dall'esito favorevole del referendum, propone al Consiglio comunale o alla Giunta Comunale, in ragione di materia, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

2. Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Comunale ritengano di non provvedere in conformita' all'esito favorevole del referendum, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

**TITOLO VI  
Della propaganda**

**Art. 49 - Spazi destinati alla propaganda elettorale. -**

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, la Giunta comunale stabilisce nei centri abitati a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

maggior densita' demografica e maggiormente frequentati, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, di sufficiente dimensione per soddisfare possibilmente tutte le richieste avanzate, ai sensi dell'art. 50.

2. Le operazioni di cui al primo comma devono, in ogni caso, conciliarsi con le caratteristiche architettoniche e con le esigenze urbanistiche dei luoghi individuati per l'ubicazione dei tabelloni.

3. I tabelloni devono essere installati in modo da non diminuire o impedire la visibilita' di monumenti o vedute panoramiche e da non impedire il traffico.

**Art. 50 - Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda. -**

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i gruppi promotori, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati, presenti a livello comunale, possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.

2. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.

3. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo non possono essere accolte.

**Art. 51 - Assegnazione degli spazi . -**

1. La Giunta comunale, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, procede all'esame delle domande presentate non accogliendo quelle prodotte in difformita' a quanto stabilito nel precedente art. 50.

2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione.

**Art. 52 - Raggruppamenti di gruppi politicamente affini.**

1. Nel caso in cui le domande validamente presentate, di cui all'art. 50, superassero l'oggettiva disponibilita' del Comune di predisporre riquadri, per ogni centro abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta comunale, sentiti i richiedenti, operera' raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini considerandoli gruppo unico.

**Art. 53 - Assegnazione degli spazi in caso di piu' referendum. -**

1. In caso di piu' referendum consultivi i soggetti di cui al primo comma dell'art. 50, nonche' i gruppi promotori del referendum, possono ottenere un solo spazio per l'affissione

di manifesti di propaganda relativi a tutti i referendum in ogni centro abitato individuato dalla Giunta comunale ai sensi del primo comma dell'art. 49 del presente regolamento.

**Art. 54 - Divieto di cessione o scambio degli spazi assegnati. -**

1. E' fatto assoluto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta comunale per la propaganda elettorale.

**Art. 55 - Affissione di materiale elettorale - Indicazione della sigla dell'organizzazione. -**

1. Il materiale elettorale affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta comunale, al fine di cui all'art. 54 deve indicare la sigla dell'organizzazione.

2. Il materiale elettorale mancante dell'indicazione di cui al primo comma del presente articolo, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere, a cura del Sindaco, immediatamente defisso.

**Art. 56 - Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta. -**

1. Dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, non e' consentita l'affissione di manifesti o stampati inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione elettorale, negli spazi destinati alle normali affissioni.

**Art. 57 - Deroche al divieto di propaganda fuori dagli spazi consentiti. -**

1. In deroga al predetto divieto, e' consentita l'affissione di quotidiani e periodici nelle bacheche o vetrinette, appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni, ecc., esposte al pubblico.

2. Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui sopra siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la deroga di cui al primo comma opera nel solo caso le stesse risultino gia' esistenti alla data di indizione del referendum consultivo.

**Art. 58 - Divieto di propaganda figurativa a carattere fisso. -**

1. Dalla data di adozione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento di cui all'art. 49, e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, inerente al quesito referendario. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda

luminosa mobile.

Art. 59 - Divieto di propaganda nel giorno di votazione ed in quello precedente. -

1. Nel giorno precedente e in quello fissato per la votazione non e' consentita alcuna forma di propaganda.

**TITOLO VII**  
Disposizioni finali e transitorie

Art. 60 - Sanzioni. -

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 61 - Entrata in vigore. -

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui e' divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la deliberazione della sua adozione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/06/1997

ALLEGATO SUB A)

Parte interna della scheda

REFERENDUM CONSULTIVO

APPROVATE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

S I

N O

Parte esterna della scheda

REFERENDUM CONSULTIVO

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DATA: .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma della scrutatore

.....

TIMBRO